



FNOMCeO  
Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 57

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017 – Differimento, per l'anno 2017, del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo semestre 2017.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento di cui all'oggetto nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2017.

Il decreto dispone che “le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relative al primo trimestre 2017 sono trasmesse entro il 12 giugno 2017”.

Si ricorda che inizialmente il termine era stato fissato al 31 maggio 2017.

Si allega, per opportuna conoscenza, il testo integrale del decreto (all. n. 1).

Cordiali saluti

Dr.ssa Roberta Chersevani

All. n. 1

AC/MF



All. n. 1

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017

Differimento, per l'anno 2017, del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo semestre 2017. (17A03628)

(GU n.124 del 30-5-2017)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;

Visti gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, concernenti, rispettivamente, «Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute» e «Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.»;

Visto l'art. 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente «Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che ha confermato il termine previsto dall'art. 21, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis dello stesso decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 marzo 2017 concernente «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in

materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Ritenuto opportuno disporre un differimento del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, al fine di agevolare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e degli intermediari;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Differimento, per l'anno 2017, del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre dell'anno 2017

1. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relative al primo trimestre 2017 sono trasmesse entro il 12 giugno 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2017

p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Boschi

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Paduan

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2017  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari  
esteri, reg.ne prev. n. 1159

